



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 31

PROT. N. 0008261

SETTORE TECNICO PATRIMONIO E MANUTENZIONI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE*

IL DIRETTORE DI SETTORE

Considerato che sull'intero territorio comunale, risultano essere presenti numerose strade a servizio esclusivo delle zone agricole.

Ritenuto necessario regolamentare adeguatamente il transito in dette strade comunali, al fine di evitare il passaggio di mezzi non compatibili con le relative attività agricole, in considerazione anche del piano viabile in naturale non consono ad essere soggetto ad un traffico più sostenuto.

Richiamato l'art. 11 della Legge Regionale 2 novembre 1982 n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28 marzo 2007.

Visto l'Atto di Organizzazione del Segretario Generale n. 1 del 30 marzo 2007, con il quale è disposta la nomina del Direttore del Settore Tecnico:

o r d i n a

- è istituito, su tutto il territorio comunale, il divieto di transito lungo le strade delle zone sopra descritte, ovvero di compiere con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, parcheggiare nei prati, nelle zone boschive e nei terreni agricoli, ad eccezione delle macchine agricole, dei proprietari dei fondi e autorizzati;
- il Servizio Patrimonio e Manutenzioni provveda all'installazione dell'opportuna segnaletica;
- la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte: responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Tecnico, geom. Borgione Giovanni; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034).

Pianezza, lì 20/05/2008

IL DIRETTORE DEL SETTORE
